



STATUTO SOCIALE

Approvato dall'assemblea dei Soci del 24 aprile 2010 e dal Consiglio Federale il 4 ottobre 2014

CAPO I: COSTITUZIONE

ART. 1 – Costituzione

Si è costituita in Genova il 17 luglio 1890 una Associazione di Canottieri sotto la denominazione di :
“ROWING CLUB GENOVESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”.

ART. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16126 Genova.

ART. 3 – Finalità

L'Associazione è:

- libera
- senza discriminazione di carattere politico, di sesso, di religione o di razza
- senza scopo di lucro
- di tipo sportivo dilettantistico

L'Associazione è a carattere di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona.

L'Associazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà e di promozione morale e civile.

Le iniziative dell'Associazione sono rivolte allo sviluppo sportivo, ricreativo, educativo, sociale e culturale della comunità.

ART. 4 – Oggetto associativo

L'Associazione promuove e favorisce in ogni miglior modo e in tutte le forme il canottaggio e il suo generale sviluppo, sia con finalità di educazione fisica , che con finalità agonistiche.

L'Associazione promuove e favorisce altresì la pratica di tutti gli sport di mare in genere (vela, pesca sportiva, subacquea etc.).

Le attività sportive associative sono dilettantistiche e non professionistiche, e, nell'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, è compresa l'attività didattica.

ART. 5 – Affiliazione e tesseramento

L'Associazione per poter svolgere l'attività in oggetto deve essere necessariamente affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio.

L'Associazione per poter svolgere le altre attività in oggetto deve altresì essere affiliata alle altre Federazioni competenti.

L'Associazione è obbligata a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali alle quali l'Associazione è affiliata.

Gli associati sono obbligati a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali per le quali l'associato è tesserato.

ART. 6 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

CAPO II: ASSOCIATI

ART. 7 – Categorie di Associati

Gli associati possono appartenere alle seguenti categorie:

- Associati effettivi;



- Associati Allievi;

Nell'ambito degli associati effettivi sussistono le seguenti categorie:

- Associati ordinari
- Associati d'onore
- Associati benemeriti
- Associati vitalizi.

ART. 7 bis – Associati d'onore

Gli Associati d'onore sono nominati dall'Assemblea Generale tra gli Associati i quali si siano distinti in modo eccezionale nel campo sportivo. Essi sono esenti dal pagamento della quota annuale, pur continuando a godere di tutti i diritti degli Associati effettivi.

ART. 7 ter – Associati benemeriti

Gli Associati benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, tra le persone o enti che con cospicue oblazioni o in altro modo hanno contribuito all'incremento della società. Essi sono esenti dal pagamento della tassa di iscrizione e della quota annuale d'associazione pur godendo di tutti i diritti degli Associati effettivi.

ART. 7 quater – Associati vitalizi

Sono Associati vitalizi coloro che, a parere insindacabile del Consiglio, sono ammessi tale categoria previo versamento "una tantum" d'importo pari a 12 volte la quota annuale. Tale importo è ridotto a sei volte la quota annuale per coloro che siano Associati da almeno dieci anni ed abbiano compiuto i quarant'anni di età.

Gli Associati vitalizi godono a vita di tutti i diritti spettanti agli Associati effettivi.

ART. 8 – Ammissione all'Associazione – Associati effettivi

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e di maggiore età.

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) – presentazione della domanda; i candidati associati devono essere proposti da due associati con diritto di voto mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, stesa su apposito modulo. Il modulo deve essere firmato anche dal candidato.

Il Consiglio Direttivo, esaminate le domande pervenute e stabilito quali di esse debbano aver corso, provvederà per l'affissione all'albo associativo dei nomi dei candidati e di quelli dei rispettivi soci proponenti, fissando un termine congruo e comunque non inferiore a 30 giorni entro il quale gli associati potranno comunicare al Consiglio Direttivo le loro eventuali osservazioni. Trascorso detto termine il Consiglio deciderà in merito all'ammissione dei candidati, e comunicherà all'interessato la decisione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono sindacabili dall'Assemblea ordinaria o da apposita Assemblea Straordinaria che dovrà essere convocata su richiesta di almeno un decimo degli associati entro il termine di cui al precedente comma.

b) – pagamento della tassa d'iscrizione e delle quote associative.

c) – accettazione senza riserve del presente statuto e degli eventuali regolamenti.

ART. 8bis – Ammissione all'Associazione – Allievi

Sono associati allievi i minori che non possono esercitare il diritto di voto in Assemblea di cui al successivo art. 11. La domanda di ammissione all'associazione deve essere sottoscritta da un genitore



e si considera efficace dal momento di effettuazione del pagamento della quota annuale.

Gli associati allievi acquisiscono la qualifica di associati effettivi ed i relativi diritti, al compimento del 18° anno di età e dopo il pagamento della quota sociale prevista per gli associati effettivi.

ART. 9 – Quote associative

L'ammontare della tassa di iscrizione ed delle quote annuali dovuto dagli associati è stabilito dall'Assemblea generale ordinaria. Il pagamento della tassa di iscrizione e delle quote associative per l'anno in corso deve essere effettuato entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione dell'associato, comunque e sempre in un'unica soluzione. Per gli anni successivi le quote associative devono essere versate entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, comunque e sempre in un'unica soluzione. Il mancato pagamento entro il termine della tassa di iscrizione e delle quote associative è causa automatica della sospensione e tutti i diritti di associato, salve le ulteriori sanzioni previste e stabilite dall'art. 44.

Resta ferma comunque la debenza della tassa di iscrizione e delle quote associative.

La tassa di iscrizione e le quote associative non è/sono trasmissibile/i se non per causa di morte e non sono rivalutabili.

ART. 10 – Diritti degli Associati

Tutti gli associati hanno eguali diritti, parità di condizioni, omogeneità ed uniformità di trattamento.

Gli associati hanno diritto:

- a) – di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) – di votare a tali Assemblee su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, se maggiori di età;
- c) – di proporre nuovi associati sottoscrivendone le domande di ammissione;
- d) – di essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo, purché associati da almeno tre anni e maggiori d'età;
- e) – di accedere alla e di frequentare la sede associativa, di svolgere attività associativa e di fare uso delle imbarcazioni associative e delle attrezzature, rispettando peraltro le limitazioni che possono essere
- f) – di fregiarsi dei distintivi associativi.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 11 – Diritto di voto

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto in Assemblea su tutte le questioni all'ordine del giorno ed in particolare per la approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina del Consiglio Direttivo purché in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e delle quote associative. Ogni associato ha diritto ad un voto.

ART. 12 – Incompatibilità

Non possono essere associati coloro i quali non rispondono in ogni rapporto ed in relazione a qualsiasi attività alla qualità di dilettanti. Per la definizione di "qualità" valgono le norme stabilite dalle leggi vigenti, dal CONI e dalle Federazioni sportive alle quali l'Associazione è affiliata.

ART. 13 – Dimissioni

Salvo quanto previsto e stabilito dall'art. 44 la qualifica di associato si perde:

- per dimissioni: queste devono essere presentate per lettera raccomandata entro il 30 novembre di ogni anno. Le dimissioni hanno effetto a far data dal 31 dicembre di ogni anno.

Gli associati dimessi perdono ogni diritto inerente la qualità di associato. Gli associati dimessi possono



essere riammessi a far parte dell'associazione, comunque con l'obbligo di versamento della quota di ingresso prevista per i nuovi associati. In difetto l'associato è comunque tenuto al pagamento delle quote associative per l'anno a venire.

Capo III: ORGANI ASSOCIATIVI

ART. 14 – Organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea,
- il Consiglio Direttivo,
- i Revisori dei Conti,
- i Probiviri.

Tutte le cariche associative sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

ART. 15 – Amministrazione dell'Associazione

L'andamento generale dell'Associazione è regolato dalle Assemblee generali.

L'amministrazione e la disciplina interna sono affidate al Consiglio Direttivo.

ART. 16 – Assemblea

L'assemblea degli Associati è sovrana.

Le Assemblee generali possono essere ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto ed agli eventuali regolamenti sono obbligatorie per tutti gli associati.

Hanno diritto di intervenire e di partecipare alle Assemblee gli associati in regola con la tassa di iscrizione e con le quote associative. Il diritto di voto è personale e non delegabile.

ART. 17 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile, mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere affisso all'Albo associativo almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea.

Gruppi di almeno venti associati aventi diritto di voto, possono chiedere al Consiglio Direttivo di portare all'ordine del giorno dell'Assemblea determinati argomenti e proposte. Tali richieste devono essere compilate per iscritto e firmate da tutti gli associati richiedenti e fatte pervenire al Consiglio Direttivo almeno entro 10 giorni dalla data dell'affissione.

L'Assemblea generale ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato 1/5 degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, l'Assemblea generale ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e delibera sempre a maggioranza assoluta.

Per la validità delle decisioni assembleari in materia disciplinare è in ogni caso richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea deve essere trascritto in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e fa piena fede del suo contenuto.

Le delibere assembleari devono essere comunicate agli associati entro 10 giorni dall'Assemblea a cura del Segretario dell'Assemblea mediante affissione all'Albo Associativo.

ART. 18 – Poteri dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:



1. nominare il Segretario;
2. approvare la relazione morale ed i programmi e le proposte del Consiglio Direttivo;
3. provvedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e del rendiconto;
4. stabilire l'ammontare annuo della tassa di iscrizione, delle quote associative e dei canoni relativi a servizi sociali;
5. nominare i Consiglieri;
6. nominare i Revisori dei conti;
7. nominare i Probiviri;
8. nominare gli Scrutatori;
9. decidere, in secondo grado, sui provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri;
10. provvedere a quant'altro rientri nell'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

ART. 19 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito agli associati ed affisso all'albo sociale almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea generale straordinaria deve essere convocata anche su richiesta di almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto alla data della richiesta, con l'indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno.

In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Assemblea generale straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea generale straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato un quinto degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea generale straordinaria ha il potere di deliberare l'approvazione e le modifiche statutarie e regolamentari e tutto ciò che rientri nell'amministrazione straordinaria dell'Associazione.

Il Verbale dell'Assemblea deve essere trascritto in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea, e fa piena fede del suo contenuto.

Le delibere assembleari devono essere comunicate agli associati entro 10 giorni dall'assemblea a cura del Segretario dell'assemblea, mediante affissione all'Albo Associativo.

ART. 20 – Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Spetta al presidente dell'Assemblea dichiararne la legale costituzione e dirigerne la discussione.

ART. 21 – Vice Presidente dell'Assemblea

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

ART. 22 – Segretario dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea viene nominato dalla stessa tra gli associati presenti.



ART. 23 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri eletti tra gli associati dall'Assemblea generale ordinaria.

Il Consiglio Direttivo è liberamente eleggibile e dura in carica per tre anni.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive, dilettantistiche, affini, con finalità analoghe ed oggetto associativo o sociale simile, nell'ambito della/e Federazione/i di affiliazione, o disciplina/e associata/e.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Cassiere e stabilisce gli incarichi da affidare ai Consiglieri eletti.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più membri scelti nel suo seno la gestione di affari associativi, affidando loro tutte le o parte delle sue attribuzioni sotto la sua responsabilità.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

In caso di parità di voti il voto del Presidente è determinante.

Ogni associato ha diritto di rivolgere al Consiglio Direttivo tutte quelle proposte che crederà convenienti, e il Consiglio Direttivo dovrà deliberare sopra le stesse e comunicare al proponente le sue deliberazioni che andranno verbalizzate e comunicate a tutti gli associati, così come tutte le delibere del Consiglio Direttivo.

Le delibere consiliari debbono essere comunicate agli associati entro 5 giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo a cura del Segretario del Consiglio Direttivo mediante affissione all'Albo associativo.

ART. 24 – Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di amministrare l'associazione seguendo le disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti e di curare l'esatta osservanza da parte degli associati dello statuto stesso e dei regolamenti ove esistenti.

Compete al Consiglio Direttivo prendere tutte le decisioni occorrenti allo svolgimento dell'attività associativa e curare tutte le iniziative che possono essere utili al raggiungimento degli scopi associativi.

ART. 25 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente ha la rappresentanza anche legale dell'Associazione in ogni circostanza e ad ogni effetto.

Il Presidente sovrintende all'amministrazione dell'Associazione e a tutta l'attività da questa esplicata.

I poteri di firma del Presidente sui conti bancari e postali saranno congiunti a quelli del Cassiere.

ART. 26 – Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

ART. 27 – Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario è incaricato delle comunicazioni del Consiglio degli Associati, tiene la corrispondenza, compila i verbali delle sedute del Consiglio e custodisce l'archivio dell'Associazione.

Il Segretario redige i verbali del Consiglio e, dopo l'approvazione, ne cura la trascrizione in apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio Direttivo. Il verbale fa piena fede del suo contenuto.

Il Segretario fa eseguire le delibere del Consiglio Direttivo, di concerto con il Presidente e con i



Consiglieri per competenza.

ART. 28 – Cassiere

Al Cassiere è affidata la conservazione e amministrazione delle entrate a norma delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; egli: – esige i contributi degli associati, cura l'incasso dei crediti dell'Associazione, provvede al pagamento dei debiti previo controllo del Consiglio Direttivo, è responsabile della regolare tenuta dei libri della contabilità, alla fine di ogni anno associativo deve presentare al Consiglio Direttivo il resoconto della gestione.

ART. 29 – Prima Convocazione del Consiglio

La prima riunione del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea dovrà essere convocata a cura del Consigliere "anziano" come iscrizione all'Associazione e dovrà essere presieduta dallo stesso.

ART. 30 – Ex aequo

Qualora uno o più associati alle elezioni degli organi associativi riportino eguale numero di voti, sono eletti in ordine di anzianità secondo la data di iscrizione all'Associazione; in caso di iscrizione nella medesima data prevale l'anzianità anagrafica.

ART. 31 – Cessazione e Dimissioni dei Consiglieri

Il Consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La rinuncia ha effetto immediato a condizione che rimanga in carica un numero di Consiglieri non inferiore a 5. In caso di cessazione dei Consiglieri il Consiglio Direttivo porterà a termine il proprio mandato triennale a condizione che permanga in carica un numero di Consiglieri non inferiore a 5. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo si è ricostituito. I Consiglieri che rivestono le cariche sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario e Cassiere) possono essere revocati con delibera del Consiglio Direttivo solo se la stessa viene adottata all'unanimità con l'esclusione del voto dell'interessato.

ART. 32 – Validità del Consiglio

Il Consiglio rimane validamente in carica, nel pieno delle sue funzioni, qualora rimanga in carica un numero di Consiglieri non inferiore a 5. In difetto dovranno essere indette nuove elezioni nei tempi minimi previsti dal presente statuto.

ART. 33 – Decadenza del Consiglio

Il Consiglio decade:

1. Se l'Assemblea ne richiede le dimissioni;
2. Se l'Assemblea non approva la relazione morale né il bilancio consuntivo o il bilancio preventivo;
3. Se viene meno il numero minimo di cui al precedente art. 32.

Nel caso di cui ai precedenti punti 1. e 2. l'Assemblea elegge immediatamente un nuovo Consiglio Direttivo, salvo sua decisione di rinvio, lasciando così il decaduto Consiglio in carica per la sola ordinaria amministrazione.

ART. 34 – Regolamenti

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere i regolamenti che esso ritenga necessari od opportuni per il buon funzionamento dell'Associazione e di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea generale straordinaria.

ART. 35 – Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea Generale ordinaria tra gli associati in numero di tre.



Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare trimestralmente la perfetta tenuta dei libri sociali e la rispondenza tra le delibere assembleari e le spese nonché di dare il loro parere e di fornire le loro osservazioni in materia finanziaria al Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere e con quella di Proboviro.

Il Collegio dei Revisori resta in carica anche in caso di cessazione di un singolo componente, qualora cessassero due Revisori il Consiglio Direttivo dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Collegio dei Revisori.

ART. 36 – Proviviri

I Proviviri sono nominati dall'Assemblea Generale ordinaria in numero di tre effettivi e due supplenti, tra gli associati di più lunga adesione al sodalizio.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Proviviri curano la e sovrintendono alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Essi sono competenti a giudicare in merito a comportamenti degli associati ritenuti difforni dallo Statuto e dai Regolamenti ed emettere eventuali provvedimenti disciplinari.

Loro compito sarà intervenire a/su richiesta dell'associato, degli associati e/o del Consiglio Direttivo, come previsto e stabilito dagli articoli 42 e 44.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Consigliere e con quella di Revisore dei conti.

ART. 37 – Comunicazioni ai Soci

Le convocazioni Assembleari, le delibere assembleari, le delibere consiliari, i bilanci e i rendiconti, devono essere comunicate/i agli associati a mezzo di posta ordinaria od elettronica e/od esposizione nell'albo associativo con le seguenti modalità:

- le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria devono essere affisse all'Albo associativo almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea a cura del Segretario del Consiglio Direttivo;
- le convocazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere spedite ed affisse all'Albo Associativo almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea a cura del Segretario del Consiglio Direttivo;
- le delibere assembleari devono essere comunicate agli Associati entro 10 giorni dall'Assemblea a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, mediante affissione all'Albo associativo;
- le delibere consiliari debbono essere comunicate agli associati entro 5 giorni dalla riunione del Consiglio Direttivo a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, mediante affissione all'Albo associativo;
- i bilanci ed i rendiconti devono essere comunicati agli associati almeno 30 giorni prima dell'Assemblea a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, mediante affissione all'Albo associativo.

CAPO IV: BILANCIO E RENDICONTO

ART. 38 – Fondo Comune

Il fondo comune è costituito:

- a) dalla tassa di iscrizione degli associati e dalle quote associative;
- b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Associazione;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate sono costituite:

- a) dai contributi, dalle liberalità, dalle sovvenzioni, e dalle donazioni, elargizioni e regalie di associati, di terzi, di enti pubblici o privati;
- b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.



ART. 39 – Bilancio e rendiconto

I Consiglieri sono tenuti a predisporre e a preparare un rendiconto consuntivo economicofinanziario ed un bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

I bilanci ed i rendiconti devono essere comunicati agli associati almeno 30 giorni prima dell'Assemblea a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, mediante affissione all'Albo associativo.

ART. 40 – Esercizio finanziario

L'anno associativo e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Entro 4 mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario viene convocata l'Assemblea degli associati per sottoporre all'approvazione il bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto

ART. 41 – Reinvestimento degli avanzi di gestione

Eventuali avanzi di gestione, proventi, utili, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti durante la vita dell'Associazione neanche in forme indirette, in nessun caso ed in nessun modo.

CAPO V: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 42 – Provvedimenti disciplinari

Il Collegio dei Proviviri, nei confronti dell'associato che si sia reso responsabile di comportamenti lievemente scorretti ai sensi del presente statuto e degli eventuali regolamenti, può adottare i seguenti provvedimenti:

- ammonizione

- sospensione a termine: il provvedimento consiste nell'escludere all'Associazione per un periodo determinato, non superiore ad un anno, e quindi nell'inibizione per tale periodo dal diritto di accedere alla e di frequentare la sede e di svolgere attività associativa, e nella sospensione di ogni altro diritto di associato, l'associato responsabile di comportamenti non gravemente scorretti ai sensi dello Statuto associativo e degli eventuali regolamenti.

La decisione del Collegio dei Proviviri può essere sindacata dall'Assemblea Ordinaria convocata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.17 del presente Statuto su istanza rivolta dal socio nei cui confronti sono stati emessi i provvedimenti disciplinari entro trenta giorni dalla comunicazione di detti provvedimenti.

ART. 43 – Perdita della qualifica di associato

Salvo quanto previsto e stabilito dall'art. 13 la qualifica di associato si perde:

a) per esclusione causa morosità: gli associati in ritardo nel pagamento di qualsiasi debito a qualunque titolo sono sospesi automaticamente da tutti i diritti di associati, anche ai sensi dell'art. 9 e per gli effetti di cui all'art. 42, fino al pagamento od alla definitiva esclusione, e sono comunque tenuti al pagamento degli interessi al tasso legale fino alla data del pagamento o della definitiva esclusione. Ove, comunque, il pagamento non pervenga all'associazione entro e non oltre il termine massimo ed ultimo del 30 aprile di ogni anno, l'associato decade ed è automaticamente escluso dall'associazione, fermo restando che è tenuto a pagare il suo debito con gli interessi, e salve le eventuali sanzioni ulteriori stabilite dall'eventuale regolamento.

b) per espulsione: il Consiglio Direttivo, a seguito di apposito provvedimento emesso dal Collegio dei Proviviri competente per la materia disciplinare da esecuzione al provvedimento di espulsione dall'Associazione dell'associato emesso dal Collegio nei confronti dell'associato il quale compromette in



qualsiasi modo il buon nome dell'Associazione e tiene una condotta non degna. In questo caso la decisione del Collegio dei Probiviri può essere sindacata dall'Assemblea ordinaria convocata su richiesta dell'interessato o di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto che pervenga entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

c) per radiazione: a seguito della decisione del Collegio dei Probiviri che abbia riscontrato infrazioni o violazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti. In questo caso la decisione del Collegio dei Probiviri può essere sindacata dall'Assemblea ordinaria convocata su richiesta dell'interessato o di almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto che pervenga entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.

Gli associati che cessano di far parte dell'associazione per qualunque causa e per qualsiasi motivo perdono ogni diritto inerente la qualità di associati, e non possono più essere riammessi a far parte dell'associazione, salvo quanto previsto e stabilito dall'art. 13.

ART. 44 – Osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti

In materia ed in tema di osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti, in caso di azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Associazione, o che, in genere, contravvengono allo Statuto ed agli eventuali regolamenti, è in facoltà dell'associato/i interessato/i e/o del Consiglio Direttivo, chiedere l'intervento dei Probiviri, i quali, esperita ed espletata l'attività del caso di accertamento di atti e fatti previa contestazione dei fatti, e sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie, emettono la decisione .

La decisione è trasmessa al Consiglio Direttivo che cura l'esecuzione.

I provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri potranno, su richiesta del destinatario del provvedimento, essere sottoposti al giudizio dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.

CAPO VI: SCIOGLIMENTO

ART. 45 – Giustizia

Gli Associati sono tenuti ad osservare, a rispettare ed a uniformarsi agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni competenti, anche in materia di giustizia.

Ove l'associato non osservi le predette disposizioni, il Consiglio Direttivo potrà deliberare la radiazione dall'associazione.

ART. 46 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria convocata a questo preciso scopo con avviso affisso all'albo associativo e spedito agli associati almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa.

Tale Assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i 2/3 degli associati aventi diritto di voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida solo se avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno i 3/4 dei presenti.

L'Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell'Associazione, delibererà anche circa la liquidazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione delle attività associative ad altro circolo simile. E' fatto obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio ad associazione con finalità analoghe, e/o comunque ai fini sportivi.

Potranno essere restituite ai singoli associati quei beni patrimoniali che risultassero essere stati sempre di loro assoluta esclusiva proprietà e da loro conferiti all'Associazione in una qualsiasi forma di



godimento reale o contrattuale.

CAPO VII: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 – Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente statuto e dai regolamenti ove esistenti si applicano le norme e le regole di cui al codice civile, alle leggi speciali vigenti in materia ed ai regolamenti.